



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE
SETTORE 3 - ASSISTENZA FARMACEUTICA-ASSISTENZA INTEGRATIVA E
PROTESICA - FARMACIE CONVENZIONATE - EDUCAZIONE ALL'USO
CONSAPEVOLE DEL FARMACO**

Assunto il 24/01/2025

Numero Registro Dipartimento 69

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 941 DEL 24/01/2025

Settore Gestione Entrate

VISTO di regolarità contabile, in conformità all'allegato 4/2 del
D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Dott.STEFANIZZI MICHELE

(con firma digitale)

Oggetto: RICONOSCIMENTO TRASFERIMENTO DI TITOLARITÀ SEDE FARMACEUTICA N. 1
DEL COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA (RC) DALLA DOTT.SSA ELENA BEATRICE
CALDERONE IN CAPO ALLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON
DENOMINAZIONE SOCIALE “FARMACIA CALDERONE S.R.L.”

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

- l'art.12 della Legge n. 475/68 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- gli artt. 2 e 12 della L.R. n. 18/90 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 7 e 8 della Legge n. 362/91 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 13.5.96 n. 7 "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale" e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 e successive modifiche;
- la L.R. 12.8.2002, n. 34, "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali" e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;
- la Legge n. 124/2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 recante: "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022 e s.m.i.";
- il Regolamento Regionale n. 11/2024 recante "Modifica del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale n. 12/2022 e s.m.i." approvato con DGR n. 572 del 24 ottobre 2024 e pubblicato sul BURC n. 222 del 24 ottobre 2024, come modificato dalla D.G.R. n. 691 del 29 novembre 2024;
- il D.D.G. n. 15682 dell'8 novembre 2024, come modificato ed integrato dal D.D.G. n. 15985 del 14 novembre 2024, con cui è stato approvato il provvedimento di micro-organizzazione relativo ai Settori del Dipartimento "Salute e Welfare", in attuazione della D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024;
- la L.R. 1° dicembre 2022, n. 42, recante "Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità";
- la D.G.R. n. 3 del 12 gennaio 2023, recante "Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell'articolo 4, comma 7 e dell'articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità)";
- la D.G.R. n. 536 del 19 ottobre 2024, recante "Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva – anno 2025" e la conseguente circolare del Segretariato Generale prot. n. 765486 del 05/12/2024;
- la D.G.R. n. 29 del 6 febbraio 2024 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026";
- la D.G.R. n. 3 del 18 gennaio 2022 e il successivo D.P.G.R n. 3 del 25 gennaio 2022 con i quali è stato conferito alla Dott.ssa Rita Francesca Scarpelli l'incarico di Dirigente del Settore n. 3 "Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica, Farmacie Convenzionate, Educazione all'uso consapevole del farmaco del Dipartimento "Tutela della Salute, Servizi Socio Sanitari" della Giunta della Regione Calabria;
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 ed il successivo D.P.G.R. n. 69 del 24 ottobre 2024 con il quale è stato conferito al Dott. Tommaso Calabrò l'incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento "Salute e Welfare" della Giunta della Regione Calabria;
- la nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023 con cui si è provveduto ad individuare quale responsabile del procedimento il dott. Otello Ambrosio, dipendente di ruolo della Giunta regionale a tempo pieno ed indeterminato inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, assegnato al Settore n. 3 Assistenza Farmaceutica con nota prot. n. 197748 del 3 maggio 2023;

VISTI altresì:

- il D.Lgs.n. 118/2011 contenente disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.01.2015 di attuazione dello Split Payment;
- la Legge Regionale n. 41 del 23/12/2024 – Legge di stabilità regionale 2025;
- la Legge Regionale n. 42 del 23/12/2024 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027;
- la DGR n. 766 del 27/12/2024 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027 (artt. 11 e 39, c. 10, D.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- la DGR n. 767 del 27/12/2024 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027 (art. 39, c. 10, D.lgs. 23/06/2011, n. 118);

PREMESSO che il Settore competente per l'istruttoria ha accertato:

-CHE con D.P.G.R. n. 1471 del 18 ottobre 1988, in esecuzione della D.G.R. n. 2682 del 28 giugno 1988 esecutiva al n. 4621 del 20 luglio 1988, si è provveduto a riconoscere il trasferimento della titolarità ed il diritto di esercizio della 1^a sede farmaceutica del Comune di Marina di Gioiosa Ionica (RC), nonché il trasferimento della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa in capo alla dott.ssa Calderone Maria Santina, per atto di compravendita;

-CHE con D.P.G.R. n. 1058 del 25 settembre 1989, in esecuzione della D.G.R. n. 1918 del 30 maggio 1989, esecutiva al n. 3333 del 28 giugno 1989, si è provveduto ad autorizzare la dott.ssa Calderone Maria Santina, titolare della 1^a sede farmaceutica del Comune di Marina di Gioiosa Ionica (RC) a trasferire l'esercizio farmaceutico nei locali siti in Piazza Zaleuco n. 7;

-CHE il giorno 10 ottobre 2000, in Gioiosa Ionica (RC), con atto pubblico per notaio dott. Achille Giannitti, Repertorio n. 8725, Raccolta n. 2057, le dott.sse Calderone Maria Santina e Calderone Eleonora Beatrice, entrambe farmaciste, hanno costituito una società in nome collettivo sotto la ragione sociale "*Farmacia Calderone S.n.c. di Calderone Maria Santina e Calderone Eleonora Beatrice*", avente per oggetto sociale esclusivo la gestione della farmacia sita in Marina di Gioiosa Ionica (RC), alla Piazza Zaleuco n. 7, costituente la sede n. 1 della Pianta Organica delle Farmacie del suddetto Comune;

-CHE con il suddetto atto pubblico di costituzione di società in nome collettivo il socio dott.ssa Calderone Maria Santina, a copertura e ad integrale liberazione della quota di capitale sociale sottoscritta, con il consenso dell'altro socio, ha conferito in natura in favore della società "*Farmacia Calderone S.n.c. di Calderone Maria Santina e Calderone Eleonora Beatrice*", che a mezzo del proprio legale rappresentante ha accettato ed acquistato, la titolarità del diritto di esercizio della sede farmaceutica n. 1 del Comune di Marina di Gioiosa Ionica (RC) - nonché la proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, allora corrente in Piazza Zaleuco n. 7 ed avente ad oggetto l'attività di farmacia, già gestita sotto forma di impresa individuale e di propria titolarità in virtù del sopracitato D.P.G.R. n. 1471 del 18 ottobre 1988, subordinando l'efficacia del conferimento di azienda alla condizione sospensiva non retroattiva del rilascio del provvedimento amministrativo di riconoscimento, in capo alla società conferitaria, del trasferimento della titolarità e del diritto di esercizio della sede farmaceutica, nonché del trasferimento della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, di cui al combinato disposto dell'art. 12, terzo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, secondo comma, della Legge Regione Calabria 9 aprile 1990, n. 18 e ss.mm.ii.;

-CHE con decreto dirigenziale n. 488 del 12 febbraio 2001 si è provveduto a riconoscere ad ogni effetto di legge il trasferimento della titolarità ed il diritto di esercizio della 1^a sede farmaceutica del Comune di Marina di Gioiosa Ionica (RC), nonché il trasferimento della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, all'epoca ubicata in Piazza Zaleuco n. 7, dalla dott.ssa Calderone Maria Santina in capo alla società avente ragione sociale "*Farmacia Calderone S.n.c. di Calderone Maria Santina e Calderone Eleonora Beatrice*", sotto la direzione tecnica della dott.ssa Calderone Eleonora Beatrice;

-CHE il giorno 17 agosto 2007, in Gioiosa Ionica (RC), con atto pubblico per notaio dott. Achille Giannitti, Repertorio n. 36.745, Raccolta n. 8724, la dott.ssa Calderone Maria Santina, ha dichiarato ad ogni effetto di legge di recedere dalla società "*Farmacia Calderone S.n.c. di Calderone Maria Santina e Calderone Eleonora Beatrice*", mentre la dott.ssa Calderone Eleonora Beatrice ha dichiarato di continuare da sola la società, riservandosi di ricostituire la pluralità dei soci nel termine di sei mesi, decorrenti dall'iscrizione nel Registro delle Imprese avvenuta il 5 aprile 2007 prot. n. 4173/1, ai sensi dell'art. 7, comma 12, della legge n. 362/1991 e dell'art. 2272 n. 4 Cod. Civ.;

-CHE con nota del 10 ottobre 2007, prot. n. 14821 del 15 ottobre 2007, la dott.ssa Calderone Eleonora Beatrice ha comunicato di non aver ricostituito la pluralità dei soci nel termine previsto dalla legge; pertanto la società "*Farmacia Calderone S.n.c. di Calderone Maria Santina e Calderone Eleonora Beatrice*" si è sciolta ai sensi dell'art. 2272 n. 4 Cod. Civ. e la dott.ssa Calderone ha chiesto in capo a sé medesima il riconoscimento del trasferimento della titolarità della suddetta sede farmaceutica in capo a sé medesima;

-CHE con decreto dirigenziale n. 22009 del 31 dicembre 2007 si è provveduto a riconoscere, ad ogni effetto di legge, il trasferimento della titolarità ed il diritto di esercizio della sede farmaceutica n. 1 del Comune di Marina di Gioiosa Ionica (RC), nonché il trasferimento della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, allora sita in Piazza Zaleuco n. 7, dalla società "*Farmacia Calderone S.n.c. di Calderone Maria Santina e Calderone Eleonora Beatrice*" in capo alla dott.ssa Calderone Eleonora Beatrice, farmacista regolarmente iscritta all'Ordine Provinciale di Reggio Calabria;

-CHE con deliberazione del Direttore Generale n. 692 dell'8 ottobre 2009 l'Azienda Sanitaria n. 9 di Locri ha autorizzato il trasferimento dei locali della farmacia di cui è titolare la dott.ssa Calderone Eleonora Beatrice nel Comune di Marina di Gioiosa Ionica (RC) dai locali siti in Piazza Zaleuco n. 7 a quelli siti in Piazza Zaleuco nn. 9/11;

-CHE con istanza datata 20 dicembre 2024 trasmessa a mezzo PEC del 23 dicembre 2024, conservata in atti, la dott.ssa Calderone Eleonora Beatrice, farmacista, in qualità di unico socio e legale rappresentante della società a responsabilità limitata unipersonale di nuova costituzione avente denominazione sociale "*Farmacia Calderone S.r.l.*", con sede legale nel Comune di Marina di Gioiosa Ionica (RC), Piazza Zaleuco nn. 9/11, ha chiesto in capo a detta società il riconoscimento del trasferimento della titolarità del diritto di esercizio della sede farmaceutica n. 1 del Comune di Marina di Gioiosa Ionica (RC), nonché della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, corrente in Piazza Zaleuco nn. 9/11, già condotta sotto forma di impresa individuale e di titolarità della medesima farmacista in virtù del sopracitato decreto dirigenziale n. 22009 del 31 dicembre 2007;

-CHE il giorno 28 novembre 2024, in Siderno (RC), con atto pubblico di "*Trasformazione eterogenea di impresa individuale in società a responsabilità limitata unipersonale*" per notaio dott. Achille Giannitti, Repertorio n. 65.565, Raccolta n. 28.177, registrato a Locri (RC) in data 3 dicembre 2024 al n. 3282 Serie 1T, la dott.ssa Calderone Eleonora Beatrice, unica titolare e proprietaria, giusta decreto dirigenziale n. 22009 del 31 dicembre 2007, della omonima ditta individuale avente ad oggetto l'esercizio dell'attività di farmacia, corrente nel Comune di Marina di Gioiosa Ionica (RC) - Piazza Zaleuco nn. 9/11 ed afferente la sede farmaceutica urbana n. 1 del medesimo Comune, volendo proseguire in forma societaria l'attività di impresa, assegnando alla società di nuova costituzione l'intero complesso aziendale di pertinenza della farmacia medesima, ha dichiarato di trasformare, ai sensi dell'art. 2500 *octies* Cod. Civ. l'impresa individuale sopracitata in società a responsabilità limitata unipersonale con denominazione sociale "*Farmacia Calderone S.r.l.*", in base alle risultanze della relazione di stima redatta ai sensi del combinato disposto degli articoli 2465 e 2500 *ter* Cod. Civ. ed asseverata con giuramento di cui al verbale Repertorio n. 65.540 del 25 novembre 2024 a rogito notaio dott. Achille Giannitti;

-CHE la società a responsabilità limitata unipersonale "*Farmacia Calderone S.r.l.*", derivante dalla trasformazione eterogenea, ha per oggetto sociale esclusivo l'esercizio, l'acquisto e la gestione di farmacie, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 362/1991, come modificato dall'art. 1, comma 157, della legge 124/2017;

-CHE il capitale sociale della società "*Farmacia Calderone S.r.l.*", fissato in euro 10.000,00, spetta all'unico socio in via esclusiva e risulta pertanto interamente liberato;

-CHE il suddetto negozio giuridico di trasformazione eterogenea, ai sensi dell'art. 1353 e ss. Cod. Civ. è sottoposto alla condizione legale sospensiva, non retroattiva, consistente nel rilascio, da parte del Dirigente della Regione Calabria competente per materia, e successiva notificazione individuale, del provvedimento amministrativo di riconoscimento del trasferimento della titolarità del diritto di esercizio della sede farmaceutica e della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa a favore della società derivante dalla trasformazione, di cui al combinato disposto dell'art. 12, comma 3, della legge 2 aprile 1968, n. 475 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 2, della Legge Regione Calabria 9 aprile 1990, n. 18 e ss.mm.ii ;

-CHE ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 3, della legge 8 novembre 1991 n. 362 l'incarico di direttore responsabile della conduzione tecnico-professionale della farmacia della società "*Farmacia Calderone S.r.l.*" è affidato alla dott.ssa Calderone Eleonora Beatrice, farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 ed iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Reggio Calabria;

VISTA la quietanza di pagamento dell'importo di euro 834,18 (ottocentotrentaquattro/18) (Codice pagamento: 1a32fcb179354f9e9b3e788b31664abb), effettuato in data 18 dicembre 2024 a titolo di tassa di rilascio di concessione regionale per il tramite del portale "*PagoPA Mypay*", conservata in atti;

DATO ATTO CHE l'importo di euro 834,18 (ottocentotrentaquattro/18), versato a titolo di tassa di rilascio di concessione regionale di autorizzazione all'esercizio della farmacia, sarà accertato, con successivo atto, dal Settore n. 5 "*Gestione Altri Tributi*" del Dipartimento "*Economia e Finanze*" ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n.118/2011e s.m.i.-allegato 4.2;

CONSIDERATO CHE la richiesta in argomento è sottoposta al parere della Commissione Farmaceutica Regionale ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. n. 18/1990, previa istruttoria da parte del competente Settore;

DATO ATTO CHE con nota PEC del 22 gennaio 2025 si è provveduto a richiedere ai componenti della Commissione Farmaceutica Regionale il rilascio del parere previsto dall'art. 2, comma 2, L.R. n.18/90 a mezzo i comuni sistemi informatici;

PRESO ATTO del parere favorevole reso dai componenti della Commissione Farmaceutica Regionale a mezzo i comuni sistemi informatici, con note PEC prot. n. 44979 del 23/01/2025 e prot. n. 45646 del 23/01/2025, conservate in atti;

VISTI:

- la comunicazione di avvio del procedimento effettuata ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e trasmessa alla Società interessata a mezzo PEC del 24 dicembre 2024, conservata in atti;
- la dichiarazione sostitutiva cumulativa di certificazioni conservata in atti, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dall'unico della società "*Farmacia Calderone S.r.l.*", attestante:
 - l'insussistenza delle condizioni di incompatibilità con la qualifica di socio di società titolare di farmacia, di cui agli artt. 7 e 8 della legge 362/1991;
 - l'insussistenza nei propri confronti di procedimenti e/o condanne penali e/o provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
 - l'insussistenza, nei propri confronti e nei confronti della società "*Farmacia Calderone S.r.l.*", delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO CHE è stata inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia Prot. n. PR_RCUTG_Ingresso_0143106_20241224 del 24/12/2024, relativa alla società "*Farmacia Calderone S.r.l.*", effettuata ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non ancora riscontrata nel sistema, per cui si procede sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88, comma 4 - *bis*, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

FATTI SALVI gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

PRECISATO CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.T.P.C.T. vigente;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento comporta oneri in entrata a carico del Bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

SU PROPOSTA del responsabile del procedimento, nominato con nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023, che attesta, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1.DI RICONOSCERE, ad ogni effetto di legge, il trasferimento della titolarità ed il diritto di esercizio della sede farmaceutica n. 1 del Comune di Marina di Gioiosa Ionica (RC), nonché il trasferimento della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, corrente in Piazza Zaleuco nn. 9/11, dalla dott.ssa Calderone Eleonora Beatrice in capo alla società a responsabilità limitata unipersonale di nuova costituzione avente denominazione sociale "*Farmacia Calderone S.r.l.*", (P. IVA 03308760804), avente all'attualità come unico socio la dott.ssa Calderone Eleonora Beatrice, sotto la direzione tecnica della medesima farmacista, regolarmente iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Reggio Calabria;

2. DI DARE ATTO CHE è stata inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia Prot. n. PR_RCUTG_Ingresso_0143106_20241224 del 24/12/2024, relativa alla società *"Farmacia Calderone S.r.l."*, effettuata ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non ancora riscontrata nel sistema, per cui si procede sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88, comma 4 - *bis*, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

3. DI DARE ATTO CHE l'importo di euro 834,18 (ottocentotrentaquattro/18), versato a titolo di tassa di rilascio di concessione regionale di autorizzazione all'esercizio della farmacia, sarà accertato, con successivo atto, dal Settore n. 5 *"Gestione Altri Tributi"* del Dipartimento *"Economia e Finanze"* ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n.118/2011e s.m.i.- allegato 4.2;

4. DI NOTIFICARE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, alla Società interessata;

5. DI TRASMETTERE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, al Sindaco del Comune di Marina di Gioiosa Ionica (RC), all'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria – U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale, all'Ordine professionale dei Farmacisti della Provincia di Reggio Calabria ed al Settore n. 5 *"Gestione Altri Tributi"* del Dipartimento *"Economia e Finanze"*;

6. DI PRECISARE CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.T.P.C.T. vigente;

7. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi dell'art. 10 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

8. DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ed ai sensi dell'art. 20 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

AMBROSIO OTELLO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

SCARPELLI RITA FRANCESCA

(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
SETTORE Gestione Entrate

DECRETO DELLA REGIONE
DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE

**SETTORE 3 - ASSISTENZA FARMACEUTICA-ASSISTENZA INTEGRATIVA E
PROTESICA - FARMACIE CONVENZIONATE - EDUCAZIONE ALL'USO
CONSAPEVOLE DEL FARMACO**

Numero Registro Dipartimento 69 del 24/01/2025

OGGETTO RICONOSCIMENTO TRASFERIMENTO DI TITOLARITÀ SEDE FARMACEUTICA N. 1 DEL COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA (RC) DALLA DOTT.SSA ELENA BEATRICE CALDERONE IN CAPO ALLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON DENOMINAZIONE SOCIALE "FARMACIA CALDERONE S.R.L."

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine all'entrata, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro 24/01/2025

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Michele Stefanizzi

(con firma digitale)